



*Università degli Studi del Sannio*

# **REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE UNIVERSITARIE RICONOSCIUTE DALL'UNIVERSITÀ DEL SANNIO**



## Indice

Titolo I – Accredimento delle associazioni .....	2
Art. 1 - Finalità e oggetto .....	2
Art. 2 - Requisiti per l'accredimento annuale .....	2
Titolo II – Concessione e utilizzo dei locali .....	3
Art. 3 - Domanda per concessione dei locali .....	3
Art. 4 - Commissione attribuzione locali .....	3
Art. 5 - Criteri per la concessione dei locali .....	3
Art. 6 - Utilizzo Dei Locali e spese .....	4
Titolo III – Concessione e utilizzo dei fondi.....	4
Art. 7 - Tipologie di intervento .....	4
Art. 8 - Contributo annuale di gestione .....	4
Art. 9 - Contributo a supporto delle iniziative .....	5
Art. 10 - Criteri concessione contributi.....	5
Art. 11 - Liquidazione contributi .....	5
Art. 12 - Promozione delle iniziative .....	6
Titolo IV – Disposizioni finali.....	6
Art. 13 - Norme Transitorie Ed Entrata In Vigore.....	6

## TITOLO I – ACCREDITAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

### Art. 1 - Finalità e oggetto

1. L'Università degli Studi del Sannio (di seguito Unisannio o Ateneo) riconosce, nell'associazionismo studentesco, una risorsa fondamentale e pertanto promuove e finanzia iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dalle associazioni studentesche. Inoltre, tenuto conto degli spazi disponibili, li concedono loro al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle varie iniziative.
2. Le associazioni studentesche, costituite da studenti e studentesse, da dottorandi e dottorande possono chiedere, ai sensi del presente Regolamento, di essere riconosciute da Unisannio e di promuovere iniziative rivolte prevalentemente alla comunità universitaria.

### Art. 2 - Requisiti per l'accredimento Biennale

1. Il presente regolamento è a favore di associazioni studentesche, il cui atto costitutivo e statuto sia stato registrato all'Agenzia delle Entrate e che posseggano un proprio codice fiscale e/o partita IVA, che per fini statuari siano fondate senza fini di lucro e che operino senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, perseguendo finalità di carattere culturale, ricreativo, sportivo a favore principalmente della comunità studentesca Unisannio. Il/la legale rappresentante deve essere iscritto/a a Unisannio, o aver conseguito il titolo da non più di 1 (uno) anno qualora non più iscritto/a. I Network con sede legale presso l'Ufficio Relazioni Nazionale, Europea e Internazionale dell'Università degli Studi del Sannio, avente statuto e regolamento proprio, in riferimento alle elezioni del Consiglio Direttivo, questi seguiranno le disposizioni contenute nei propri statuti.
2. Le associazioni di studenti e studentesse che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, devono presentare ogni biennio richiesta di accreditamento presso Unisannio, inviata a mezzo PEC, dimostrando di avere fra i propri soci almeno 80 studenti/studentesse Unisannio non iscritti ad altre associazioni, prevalendo l'ordine cronologico di iscrizione in caso di sottoscrizioni plurime. Gli student network con sede legale presso l'Ufficio Relazioni Nazionale, Europea e Internazionale dell'Università degli Studi del Sannio, dovranno rispettare l'obbligo di minimo 40 soci regolarmente iscritti alla suddetta università. I soci dei network sono comunque liberi di associarsi ad una delle associazioni presenti all'interno dell'università.
3. Le associazioni di dottorandi/dottorande, che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, devono presentare ogni biennio richiesta di accreditamento presso Unisannio, dimostrando di avere fra i propri soci almeno 15 dottorandi/dottorande iscritti/e a Unisannio;
4. Ai fini dell'accredimento devono essere depositati presso Unisannio:
  - a) copia dello statuto dell'associazione;



- b) copia dell'atto costitutivo con l'indicazione della sede legale dell'associazione;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con la quale il soggetto che ha il potere di legale rappresentanza della Associazione; attestati le sue generalità, il suo domicilio e la carica ricoperta all'interno della Associazione;
  - d) elenco dei/delle soci/e, completo delle generalità e delle firme degli stessi/e;
  - e) Codice Fiscale e/o Partita IVA;
  - f) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), proprio o personale del legale rappresentante, cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni ufficiali dell'Università;
5. L'elenco delle associazioni che hanno ottenuto l'accreditamento annuale è pubblicato entro il mese di gennaio di ciascun anno nell'apposita sezione del portale di Unisannio;
6. A seguito dell'avvenuto accreditamento, le Associazioni dovranno provvedere alla accensione di un conto corrente, presso l'Istituto Cassiere dell'Ateneo, che verrà utilizzato ai fini del trasferimento dei contributi erogati da Unisannio.

### **Art. 3 – Commissione attribuzione locali e fondi**

1. Le richieste di assegnazione dei locali e dei fondi sono valutate da una Commissione paritetica composta da:
  - a) due studenti/studentesse scelti/e dal Consiglio degli Studenti;
  - b) due docenti individuati dall'Ateneo.
2. La Commissione, nominata con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è coadiuvata, per l'attività istruttoria e attuativa, da personale amministrativo di Unisannio.
3. Lo studente/studentessa che decade dalla carica per conseguimento del titolo di studio, andrà sostituito entro 30 giorni su deliberazione del Consiglio degli Studenti;
4. Il/La Presidente è eletto/a tra i/le docenti membri della Commissione.
5. La Commissione delibera sulle richieste di locali e fondi a maggioranza dei presenti; In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del/la Presidente.

## **TITOLO II – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI LOCALI**

### **Art. 4 - Domanda per concessione dei locali**

1. L'Ateneo rende noto alle Associazioni studentesche regolarmente iscritte all'albo, prima della presentazione delle domande per la concessione in uso degli spazi, l'ubicazione e la dimensione degli spazi che intende assegnare per il biennio successivo;
2. Ogni associazione che risulti accreditata, può richiedere l'attribuzione di un locale specifico tra quelli a disposizione. La domanda va presentata entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo ed avrà efficacia per il biennio successivo. La mancata presentazione della richiesta da parte di un'associazione già beneficiaria uno spazio, si intende come rinuncia implicita allo stesso.
3. Ogni Associazione può concorrere per l'attribuzione di un solo spazio; laddove si rendano disponibili spazi aggiuntivi, che superino le richieste presentate dalle singole associazioni, sarà valutata l'opportunità di attribuire ulteriori spazi alle Associazioni che ne faranno richiesta, garantendo in ogni caso uno spazio a tutte le associazioni.
4. Due o più associazioni possono presentare domanda congiunta per l'assegnazione di un unico locale, che, se assegnato, sarà utilizzato in condivisione.
5. L'assegnazione degli spazi viene deliberata da parte di un'apposita Commissione, applicando i criteri di cui al successivo articolo. Le assegnatarie dei locali disporranno degli spazi con decorrenza comunicata da Unisannio di norma entro i 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della richiesta. L'utilizzo dei locali da parte delle assegnatarie deve essere conforme a quanto previsto dal successivo art. 6.

### **Art. 5 - Criteri per la concessione dei locali**

1. La Commissione, preso atto della comunicazione della Direzione Generale, con cui vengono individuati i locali disponibili con le relative dotazioni, valuta le istanze presentate da ciascuna associazione tenendo conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:
  - a) numero e tipologia delle iniziative e dei servizi offerti dall'associazione/cooperativa



## **Università degli Studi del Sannio – Regolamento Associazioni Studentesche**

- indipendentemente dai finanziamenti ricevuti nell'anno corrente;
- b) effettivo svolgimento delle iniziative finanziate e regolare resoconto di tutte le attività svolte;
  - c) numero soci/e dell'associazione, iscritti/e in ateneo;
  - d) numero di rappresentanze studentesche elette nelle Commissioni Paritetiche e nei Consigli di Dipartimento;
  - e) domanda presentata congiuntamente da più associazioni;
  - f) eventuali segnalazioni pervenute agli uffici competenti su mancata osservanza delle presenti norme o di irregolarità nello svolgimento delle iniziative.

### **Art. 6 - Utilizzo dei locali e spese**

1. I locali sono concessi in comodato gratuito e devono essere gestiti con la massima cura. Non è consentita alcuna innovazione, miglioria o addizione ai locali, se non previa autorizzazione scritta da parte degli uffici di Unisannio, responsabili della gestione degli immobili.
2. All'interno dei locali le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo all'attività di ricerca, di didattica e di tipo amministrativo e comunque in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria.
3. Le attrezzature e gli arredi presenti nei locali sono a disposizione di tutte le associazioni che utilizzano gli stessi.
4. È fatto salvo il diritto di accesso ai locali per il personale dipendente di Unisannio.
5. Nel caso di mancata riconferma del locale a un'associazione, quest'ultima è tenuta a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto.
6. Le spese di pulizia, delle utenze, di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico di Unisannio.
7. Il/la legale rappresentante è responsabile dell'applicazione delle presenti norme all'interno della propria associazione. Eventuali regolamenti interni alle associazioni/cooperative non possono violare o essere in contrasto con quanto contenuto nelle presenti norme.
8. L'utilizzo dei locali può essere sospeso o revocato, qualora non siano osservate le norme qui contenute, o i locali siano utilizzati per fini diversi per i quali era stata data la concessione.

## **TITOLO III – CONCESSIONE E UTILIZZO DEI FONDI**

### **Art. 7 - Tipologie di intervento**

1. Gli interventi a sostegno delle attività culturali e sociali delle associazioni studentesche sono costituiti da:
  - a) contributo annuale di gestione;
  - b) contributo a supporto delle iniziative.

### **Art. 8 - Contributo annuale di gestione**

1. La domanda per il contributo annuale di gestione deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'associazione o da un/a suo/sua delegato/a entro il 30 di novembre dell'anno precedente a quello relativo al contributo.
2. La Commissione procederà al riparto del Budget previsto annualmente dall'Ateneo, suddividendolo in parti uguali tra le Associazioni regolarmente accreditate.
3. Il contributo annuale di gestione potrà essere di importo variabile tenuto conto di quanto previsto al comma precedente. Esso verrà erogato in due tranches:
  - a) un acconto del 50% all'inizio dell'anno;
  - b) il saldo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e dietro presentazione di una relazione dell'attività svolta dall'Associazione svolta nell'anno con allegato il bilancio annuale dell'associazione.
- 4.

### **Art. 9 - Contributo a supporto delle iniziative**

1. La domanda per il contributo delle iniziative, deve essere presentata a firma del/la legale rappresentante dell'associazione o suo/a delegato/a due volte all'anno nei seguenti termini:
  - a) entro il 30 novembre dell'anno precedente per le iniziative da realizzare entro il primo semestre,
  - b) entro il 31 maggio per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre.
2. La domanda, che deve essere redatta con le modalità indicate dagli uffici preposti, dovrà indicare gli



## **Università degli Studi del Sannio – Regolamento Associazioni Studentesche**

---

elementi essenziali per le iniziative, tra i quali:

- a) il programma con descrizione dettagliata delle iniziative per cui si richiedono i contributi;
  - b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;
  - c) i nominativi dei/delle relatori/relatrici, esperti/esperte e/o artisti/artiste e i relativi curricula;
  - d) i preventivi per gli eventuali costi per le attrezzature e gli impianti che si intendono utilizzare;
  - e) il nome di un/a referente.
3. In via straordinaria la Commissione può accogliere al di fuori delle scadenze prefissate richieste di contributo opportunamente motivate e corredate da documentazione dettagliata sull'iniziativa;

### **Art. 10 - Criteri concessione contributi**

1. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti dalla Commissione indicata all'art. 3, la quale stabilisce l'importo massimo erogabile per ogni singola voce di spesa, tenendo a riferimento il seguente elenco:
  - a) stampa e pubblicità;
  - b) affitto di spazi, di impianti tecnici allestimento scenografico, e voci analoghe, fermo restando il vincolo di utilizzo prioritario degli spazi di Università, qualora disponibili e idonei;
  - c) ospitalità dei relatori/relatrici, esperti/esperte e/o artisti/artiste, qualora non abbiano già in essere un rapporto di lavoro o altro tipo di collaborazione con Università;
  - d) vitto e alloggio;
  - e) viaggio da effettuarsi prevalentemente con mezzi pubblici;
  - f) compensi per prestazioni artistiche;
  - g) altre spese ritenute idonee dalla Commissione per la realizzazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo.

### **Art. 11 - Liquidazione contributi**

1. Le iniziative ammesse a contributo devono essere rendicontate entro 30 giorni dal termine di ogni singola iniziativa. La mancata presentazione del rendiconto, sottoscritto dal/la legale rappresentante della associazione della relazione conclusiva, corredata da copia del materiale pubblicitario esposto, comporta la decadenza dal contributo e la restituzione dell'eventuale anticipo già ricevuto. Per comprovati motivi, l'associazione può richiedere una proroga di ulteriori 30 giorni.
2. Nel rispetto dell'importo dei contributi assegnati, vengono liquidati i contributi effettivi in base alla documentazione di cui al comma precedente.
3. Le associazioni saranno comunque tenute alla restituzione delle somme ricevute ma non spese o non adeguatamente supportate da idonea documentazione o relazione.
4. Per ogni singola iniziativa la Commissione può stabilire nei criteri generali l'importo massimo delle spese non documentabili. Rispetto a queste ultime, spetta all'associazione provvedere alla autocertificazione delle spese sostenute presentando apposito modulo fornito dagli Uffici.
5. La Commissione, ove le associazioni violino quanto espressamente indicato nelle presenti norme ha la facoltà di:
  - a) escludere l'associazione dalla possibilità di presentare ulteriori richieste di finanziamento sino alla regolarizzazione della violazione;
  - b) disporre la revoca del finanziamento già erogato in caso di particolare gravità della violazione.

### **Art. 12 - Promozione delle iniziative**

1. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate devono dar conto che le stesse sono realizzate con il contributo finanziario di Unisannio, riportando i rispettivi loghi utilizzando il formato grafico fornito dagli Uffici.
2. Alle iniziative finanziate dovrà essere data, da parte delle associazioni organizzatrici, la più ampia diffusione verso studenti/studentesse, per favorirne la partecipazione.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 - Norme transitorie ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato dai competenti organi di Ateneo, entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
-



### ***Università degli Studi del Sannio – Regolamento Associazioni Studentesche***

---

- il “Regolamento per la disciplina delle procedure di erogazione dei contributi destinati alla realizzazione di attività e iniziative culturali, ricreative e sociali di interesse degli studenti”, emanato con Decreto Rettorale del 9 febbraio 2012, n. 141 e modificato con Decreto Rettorale del 4 giugno 2014, n. 577;
  - il “Regolamento per la istituzione dell’Albo delle associazioni studentesche e delle cooperative studentesche universitarie riconosciute dalla Università degli studi del Sannio”.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.